

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 60/2020

del 30 aprile 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2023/485]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1942 della Commissione, del 22 novembre 2019, che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1950 della Commissione, del 25 novembre 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1951 della Commissione, del 25 novembre 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del tebuconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1959 della Commissione, del 26 novembre 2019, che non approva il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1960 della Commissione, del 26 novembre 2019, che non approva la zeolite di argento come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1969 della Commissione, del 26 novembre 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1973 della Commissione, del 27 novembre 2019, che non approva la zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 ⁽⁷⁾.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzzc (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:

"12zzzzzzd. **32019 D 1942:** Decisione di esecuzione (UE) 2019/1942 della Commissione, del 22 novembre 2019, che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (GU L 303 del 25.11.2019, pag. 29).

⁽¹⁾ GU L 303 del 25.11.2019, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 304 del 26.11.2019, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 304 del 26.11.2019, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 306 del 27.11.2019, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU L 306 del 27.11.2019, pag. 42.

⁽⁶⁾ GU L 307 del 28.11.2019, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU L 307 del 28.11.2019, pag. 58.

